



Circolare Credito d'Imposta 2016-2019

30 Marzo 2016

MISURE PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Legge di Stabilità 2016 (commi 98 -108)

Si introduce un credito d'imposta per le imprese che, nel quadriennio 2016-2019, acquistano beni strumentali "nuovi" destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

- ◆ 20% per le piccole imprese
- ◆ 15% per le medie imprese
- ◆ 10% per le grandi imprese.

Ambito soggettivo

Potranno fruire del credito d'imposta i **titolari di reddito d'impresa** (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato), ad esclusione dei soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'accesso al bonus è, inoltre, precluso alle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

Ambito oggettivo

Danno diritto al credito d'imposta **gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale** (Reg. UE n. 651/2014) relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Pertanto, l'agevolazione può essere concessa solo agli investimenti in beni strumentali nuovi per:

- ◆ la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- ◆ l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- ◆ la diversificazione della produzione di uno stabilimento;



- ◆ la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ◆ la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquisito.

Non risultano agevolabili gli investimenti relativi ad immobili, beni immateriali (brevetti, ecc.), veicoli.

Importo massimo investimenti

L'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato. Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese.

Cumulabilità

La norma prevede espressamente che **il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti "de minimis"**, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Procedura per la fruizione dell'agevolazione

Prima di utilizzare il credito d'imposta, i **beneficiari dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione**, approvata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate approvato in data 24/03/2016.

Modalità di utilizzazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame:

- ◆ **va indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- ◆ **non è soggetto all'ordinario limite di utilizzo di 250.000 annui** (Finanziaria 2008).
- ◆ **è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24**. La compensazione potrà essere fruita a decorrere dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento.



Credito d'imposta rideterminato

Sono previste delle ipotesi in cui **il credito d'imposta è ridotto** in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, **il credito d'imposta è rideterminato**, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione, **laddove:**

- ◆ **i beni non entrano in funzione entro 2 anni dal loro acquisto/ultimazione**
- ◆ **i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati ad altre strutture produttive entro il 5 anno successivo a quello nel quale sono entrati in funzione**

Se nell'anno in cui si verifica una di dette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

Per i beni acquisiti in leasing l'agevolazione permane anche se non viene esercitato il riscatto *(al riguardo, si segnala che l'art. 14 Reg. Ue n. 651/2014 prevede che per gli impianti/macchinari il contratto di locazione va stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza)*

Fonte: Fisco e Tasse

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.